

Più permessi se c'è handicap

L'Inps ha anche stabilito, nel marzo scorso, che riposi e permessi concessi in caso di handicap non decurtano ferie e tredicesima

L'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ha introdotto diverse agevolazioni a favore dei lavoratori che hanno cura di persone portatrici di handicap in situazione di gravità. L'Inps, con messaggio n. 13032 del 24 marzo 2005, era intervenuto con riguardo ai profili retributivi, precisando che l'indennità dei permessi per soggetti portatori di handicap si calcola sulla retribuzione annuale spettante al lavoratore, comprensiva della quota di gratifica natalizia e di altre mensilità aggiuntive.

Nulla era stato detto in merito ai riflessi sulle ferie e sulla tredicesima mensilità, per le quali era stato fatto rinvio alla contrattazione collettiva di settore.

Ora il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero del Lavoro, si è pronunciato affermando che i riposi ed i permessi non determinano la decurtazione né delle ferie né della tredicesima, quando non siano cumulati con il congedo parentale.

L'Inps ha recepito detto parere nel messaggio n. 7014 del 6 marzo 2006, che alleghiamo unitamente ad un estratto del Dlgs n. 151 del 2001, che recepisce il contenuto del citato art. 33 della legge 104/92.

Il 6 marzo 2006, l'Inps ha affermato, sulla base del parere formulato dal Consiglio di Stato, che i riposi ed i permessi di cui sopra, quando non cumulati con il congedo parentale, non determinano alcuna decurtazione né del periodo di ferie né della tredicesima mensilità.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93
.....omissis.....

Art. 42.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave

A chi spettano le agevolazioni

- genitori di bambini portatori di handicap
- lavoratori che assistono parenti portatori di handicap
- lavoratori portatori di handicap

Misura dei permessi

- 3 giorni di permesso retribuito al mese al dipendente che assista un parente o affine entro il terzo grado
- 2 ore di permesso retribuito giornaliero al dipendente che assista i figli sino a tre anni d'età

(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1 Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2 Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3 Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4 I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5 La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei



contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

6 I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 43.

Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

1 Per i riposi e i permessi di cui al presente comma è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.

2 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

.....omissis.....